

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 10 GIUGNO 2013

N. 79



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 805

Cont. 2083/06/GR - Tar Puglia Bari - Paolo Pellegrino c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Maria Loreta PETROCELLI, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 19122

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 806

Cont. 2083/06/GR - Consiglio di Stato - Paolo Pellegrino c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Maria Loreta PETROCELLI, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 19123

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 807

Cont.n. 2036/07/SI - Tribunale di Bari- / Regione Puglia c/ Zurich International Italia S.p.a. Competenze professionali Avv. Loredana Celestino. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 19125

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 808

Contt. nn. 15, 16, 19 e 21/03/GU - Giudice di Pace di Francavilla Fontana-Passiatore Cosimo 3 c/ Regione Puglia.Opposizione a decreto ingiuntivo. Competenze professionali Avv.Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 19126

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 809

Cont. 1189/09/GA - Avv. Giuseppe Colapietro c/ R.P. - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro (difensore Regione) e dell'avv. Chiara Colapietro (legale di controparte) a seguito D.I. n. 1657/09 Trib. Bari Sez. Lavoro, notificato in forma esecutiva - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 19128

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 810

Cont. 1638/12/TG - Corte Costituzionale - Ricorso in via principale c/ Presidenza Consiglio dei Ministri - Questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 19, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con l. 7/8/2012 n. 135 - Liquidazione acconto in favore del legale esterno, Prof. Avv. Marcello Cecchetti, difensore Regione - Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 19131

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 811

Cont. 3782/07/DL - Corte di Appello Lecce - Maggio ed Altri c/ Comune di Otranto e Regione Puglia, competenze professionali avv. Antonio NATRELLA, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 19132

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 813

Cont. 591-592/12/FO - D. I. n. 698/2012 e D. I. n. 699/12 - Tribunale Civile di Bari - Regione Puglia c/ D.G.D. e G.G. - Atti di opposizione - ratifica incarichi difensivi Avv. Maria Luna Barbera, legale esterno - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 19134

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 814

Cont. 890/12/FO - D. I. n. 1371/2012 - Tribunale Civile di Bari - Regione Puglia c/ C. N. - Atto di opposizione - ratifica incarico difensivo Avv. Maria Luna Barbera, legale esterno- Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 19135

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 832

Cont. 701/10/SI. Corte di Appello di Bari. Sig. A.D. c/ Regione Puglia. Nomina Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale.

Pag. 19137

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 834

Cont. 194/13/AL - TAR Puglia - Sede di Bari - M., Z. e G. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Pag. 19137

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 844

Contt. 1189 e 1190/09/GA - Opposizione a decreti ingiunti nn. 1657 e 1658/09 Trib. Bari Sez. Lavoro - Avv. Giuseppe Colapietro c/ R.P. - Liquidazione e pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Chiara Colapietro (legale di controparte) a seguito sent. n. 9333/12 notificata in forma esecutiva. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 19138

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 845

Cont. 1190/09/GA - Avv. Giuseppe Colapietro c/ R.P. - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro (difensore interno Regione) e dell'avv. Chiara Colapietro (legale di controparte) a seguito D.I. n. 1658/09 Trib. Bari Sez. Lavoro, notificato in forma esecutiva - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 19140

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 846

Cont. 2349/2003/GU- Giudice di Pace di Francavilla Fontana-Nardelli Grazia c/ Regione Puglia. Opposizione a decreto ingiuntivo. Competenze professionali Avv.Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 19142

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 847

Cont. 2667/2003/GU- Giudice di Pace di Francavilla Fontana- Pentassuglia Crocefissa c/ Regione Puglia. Opposizione a decreto ingiuntivo. Competenze professionali Avv.Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 19143

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 848

Cont. 1969/12/L C.d.S. Regione Puglia c/R.T. Impugnazione sentenza Tar Lecce n.482/2013. Ratifica nomina legale esterno avv. Fulvio Mastroviti.

Pag. 19145

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 850

Cont. 1731.12.SC - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) Napoli - Gentile Angelo c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Nomina del difensore e del domiciliatario - Legale interno avv. Maria Scattaglia e legale esterno avv. Amalia Tecce - Ratifica.

Pag. 19146

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 865

Cont. 1952/12/FR - TAR Bari - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Pag. 19147

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 866

Cont. 67/12/FR - Consiglio di Stato - Roma - S. S.r.l. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Pag. 19148

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 867

Cont. 1924//11/FR - Consiglio di Stato - Roma - A. S.r.l. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Pag. 19149

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 868

Cont. 68/12/FR - Consiglio di Stato - Roma - M. S.r.l. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Pag. 19150

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 869

Cont. 46/13/FR - TAR Bari - Sig.ra A. L. altri c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Pag. 19150

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 870

Cont. 384/13/FR - TAR Puglia Sez. I Lecce - B. G. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Pag. 19151

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 872

Cont. 354/13/SI - Giudice di Pace di Bari - Sig. C. T. c / Regione Puglia. Ratifica Incarico all'Avv. Giovanni Sivo - legale interno.

Pag. 19152

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2013, n. 902

Cont. 578/13/LO Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale n. 15482/12 r.g.n.r. - n. 7735/13 Rg.GIP. - Tribunale di Bari - a carico di PESARE Antonio e MICCOLIS Pasquale. Nomina procuratori speciali e difensori avv. Pietro Martire (difensore esterno) e avv. Antonella Loffredo, (difensore interno)

Pag. 19153

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 908

Cont. n. 1773/12/FR. Corte Costituzionale. Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione Puglia. Accettazione rinuncia al ricorso R.G. n. 175/2012.

Pag. 19154

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 910

Cont. 984/10/RM/SI - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Giudizio di Riassunzione - Sig. C. R. altri c / INPS, ex INPDAP e Regione Puglia. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Sivo - legale interno.

Pag. 19155

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 911

Cont. 985/10/RM/SI - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Giudizio di Riassunzione - Sig. C. S. c / INPS, ex INPDAP e Regione Puglia. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Sivo - legale interno.

Pag. 19156

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 912

Cont. 986/10/RM/SI - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Giudizio di Riassunzione - Sig.ra P. G. c / INPS, ex INPDAP e Regione Puglia. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Sivo - legale interno.

Pag. 19157

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 913

Cont. 987/10/RM/SI - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Giudizio di Riassunzione - Sig. P. A. c / INPS, ex INPDAP e Regione Puglia. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Sivo - legale interno.

Pag. 19157

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 914

Cont. 988/10/RM/SI - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Giudizio di Riassunzione - Sig. Q. G. c / INPS, ex INPDAP e Regione Puglia. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Sivo - legale interno.

Pag. 19158

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 915

Cont. 992/10/RM/SI - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Giudizio di Riassunzione - Sig. C. O. c / INPS, ex INPDAP e Regione Puglia. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Sivo - legale interno.

Pag. 19159

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 916

Cont. 993/10/RM/SI - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Giudizio di Riassunzione - Sig. T. G. c / INPS, ex INPDAP e Regione Puglia. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Sivo - legale interno.

Pag. 19160

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 922

Cont. 548/13/TG - Corte Costituzionale. Presidenza del Consiglio dei Ministri c/ Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, lettera a) e 11, comma 1, lettera c), della l.r. della Puglia n. 7/13 Nomina del difensore, Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

Pag. 19161

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. 930

Cont. 1902/12/GI - Trib. Bari sez. Lavoro - avv. Carmelo Vicente Pucillo c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Carmelo Vicente PUCILLO difensore Regione cont. 5981/01/CO. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 19162

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. 931

Cont.n.1565/98/CA-T.A.R Puglia-Scarola Antonio c/ Regione Puglia. Competenze professionali. Avv.Antonio Di Benedetto. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 19164

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. 932

Cont.n.1959/05/GR - T.A.R. Puglia sede di Bari-Dott.Mario Carrescia c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv.Nino Matassa Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 19165

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. 933

Cont. n. 12291/2002/GU-Tribunale di Brindisi- Sez. Dist. di Francavilla Fontana-Braccio Clementina 1 c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv.Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 19167

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. 934

Cont.n.2751/07/L-T.A.R Puglia-Edison Energie Speciali S.p.A. c/ Regione Puglia.Impugnazione della determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 242/2007. Competenze professionali Prof. Avv.Ida Maria Dentamaro.Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 19168

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. 935

Cont. 3519/03/RM Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 3218/02 RG.N.R, in grado d'Appello presso la Corte di appello di Bari a carico di Salzo Michele altri 125. Nomina procuratore e difensore esterno avv. prof. Giancarlo Chiarello.

Pag. 19170

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. 936

Cont. -2037/12/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 18495/08 Rg.n.r. n. 4545/09 Reg. GIP - Tribunale di Firenze- a carico di ALEOTTI ALBERTO SERGIO altri 12. Nomina procuratore e difensore avv. esterno Rosario Cristini.

Pag. 19171

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. 937

Cont.475/08/SH - Tribunale di Bari - Recupero crediti Regione Puglia c/ LIVI. - Ratifica incarico difensivo legale esterno avv.Giuseppe Romito.

Pag. 19173

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 805

Cont. 2083/06/GR - Tar Puglia Bari - Paolo Pellegrino c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Maria Loreta PETROCELLI, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 229 del 08/03/2007, la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Maria Loreta Petrocelli per la costituzione nel giudizio dinanzi al Tar Puglia Bari promosso dall'avv. Paolo Pellegrino avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia circa le istanze del Medesimo relative alla determinazione della percentuale del trattamento economico omnicomprensivo quale Direttore generale ASL LE/1 e ASL BA/4.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità)

Con la determinazione n. 238 del 22/05/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 490,20 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Il Tar Puglia Bari sez. II con sentenza n. 206/07 dell'11/01/2007 ha respinto il ricorso compensando le spese.

L'avv. Maria Loreta Petrocelli, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 12/01/2012, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica, con gli onorari maggiorati del 15% stante l'esito favorevole senza ripetizione delle spese, dell'importo di € 3.202,13 compreso € 112,00 spese esenti, CAP e IVA (21%), detratto l'acconto percepito giusta fattura del 04/06/2008.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata in € 2.903,43 compreso CAP, IVA(21%), Spese esenti e Ritenuta fiscale, in quanto è stata applicata la riduzione delle competenze del 10% proposta dall'avv. Maria Loreta Petrocelli con la nota del 26/10/2012 acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale in data 31/10/2012 al n. 11/L/20140.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Ante premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 2.903,43 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.903,43 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Maria Loreta Petrocelli, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.903,43 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 2.903,43 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Maria Loreta Petrocelli;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.903,43 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura

Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 806

Cont. 2083/06/GR - Consiglio di Stato - Paolo Pellegrino c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Maria Loreta PETROCELLI, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 771 del 04/06/007, la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Maria Loreta Petrocelli per resistere nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato promosso dall'avv. Paolo Pellegrino per la riforma della sentenza 206/2007 resa dal Tar Puglia sede di Bari.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità)

Con la determinazione n. 534 del 04/09/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 1.225,49 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1618/09 del 10/06/2008 ha accolto il ricorso compensando le spese tra le parti.

L'avv. Maria Loreta Petrocelli, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 24/06/2009, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica dell'importo di € 1.662,57 compreso € 362,00 Spese esenti, CAP e IVA (21%), detratto l'acconto percepito giusta fattura del 16/10/2007.

A seguito di istruttoria, la parcella é stata rideterminata in € 431,62 compreso CAP, IVA, Spese esenti e ritenuta fiscale, per i motivi seguenti: non sono stati liquidati i diritti perché non dovuti dinanzi alle Magistrature Superiori, per l'assenza di attività procuratoria nei giudizi di merito come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, è stata applicata la riduzione delle competenze del 10% proposta dall'avv. Maria Loreta Petrocelli con la nota del 26/10/2012 acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale in data 31/10/2012 al n. 11/L/20140.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 431,62 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 431,62 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Maria Loreta Petrocelli, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 431,62 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 431,62 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Maria Loreta Petrocelli;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 431,62 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 807

Cont.n. 2036/07/SI - Tribunale di Bari- / Regione Puglia c/ Zurich International Italia S.p.a. Competenze professionali Avv. Loredana Celestino. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese

legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con proprio atto n. 1669 del 23/10/2007 e n. 253 del 04/03/2008, a rettifica ed integrazione, la Giunta Regionale deliberava di agire giudizialmente nei confronti della Compagnia Zurich International Italia S.p.A. per la mancata attivazione della polizza fidejussoria n. 209S1403/99 dalla stessa emessa nell'interesse dell'Associazione Ecomap, che raggruppa i tabaccai d'Italia, ed in favore del Ministero delle Finanze e delle Regioni, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal tabaccaio Leo Domenico, conferendo mandato difensivo all'avv Loredana Celestino;
- con sentenza n. 1027/2012 il Giudice Unico del Tribunale di Bari- Dott. Giuseppe Rana- rigettava la domanda proposta dalla Regione Puglia e dichiarava compensate tutte le spese di lite;
- il professionista, avendo esaurito la propria attività, con prima nota del 31/08/2012 Prot. n.11/L/15830 chiedeva il pagamento delle competenze maturate, allegando apposita specifica per l'importo complessivo di € 5.502,92, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito;
- il legale con nota del 30/11/2012, acclarata al protocollo dell'Avvocatura regionale in pari data al n. 11/L/22105, comunicava la propria disponibilità alla riduzione del 10% sui diritti ed onorari, subordinata alla celerità di pagamento;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura il suddetto importo, anche a seguito della riduzione richiesta, è stato rideterminato nella minore somma di € 3.727,26 al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv.Celestino non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo(fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con atto dirigenziale n. 689/2007, erroneamente riferito al cont. n. 2860/07/SI), si rende necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l'importo di € 3.727,26 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2013-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei

Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di € 3.727,26 a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 3.727,26 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto) a favore dell'avv. Celestino si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770 /2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.727,26 al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Loredana Celestino;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 3.727,26 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 808

Contt. nn. 15, 16, 19 e 21/03/GU - Giudice di Pace di Francavilla Fontana-Passiatore Cosimo 3 c/ Regione Puglia. Opposizione a decreto ingiuntivo. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese

legali” e confermata dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- ad istanza dei Sigg. Passiatore Cosimo, Querini Immacolata, Lomartire Giglio e Rodia Carmela venivano notificati alla Regione Puglia i decreti ingiuntivi nn. 157/02, 158/02, 160/02 e 162/02 con i quali il Giudice di Pace di Francavilla Fontana aveva ingiunto al predetto Ente di pagare ai ricorrenti determinate somme a titolo contributo un tantum previsto dalla l. 31/91, art. 2 co. 2, a favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi nell’annata agraria 1989/90;
- con deliberazione n. 280 del 19/03/2003 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito d’urgenza dal Presidente in data 24/01/2003 all’avv. Vito Guglielmi, esteso alla chiamata in garanzia del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, deliberava di spiegare opposizione avverso i citati provvedimenti giurisdizionali;
- il Giudice di Pace di Francavilla Fontana con sentenze nn. 1396/007, 1399/07, 1397/07 e 1398/07 revocava ed annullava i decreti ingiuntivi dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- l’avv. Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con nota del 21/03/2008, acquisita agli atti dell’Avvocatura Regionale in data 26/03/2008 Prot. n. 11/L/7928 chiedeva, tra l’altro, il pagamento delle competenze maturate relative all’attività espletata dal 01/01/2004 in qualità di legale del libero foro, allegando apposite note specifiche, per l’importo complessivo di € 6.056,52, al lordo di ritenuta d’acconto,
- a seguito dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d’ufficio nella maggior somma di € 6.190,72, al lordo di ritenuta, per effetto dell’incremento del contributo Cassa dal 2% al 4% e dell’aliquota I.V.A. passata dal 20% al 21%;
- tenuto conto della D.G.R. n. 2328 del 24/10/2011 (lettera F);
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all’avv. Guglielmi non recava l’autorizzazione all’impegno di spesa, si rende necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l’importo di € 6.190,72 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2013 - in ossequio

all’orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 6.190,72 a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà all’impegno, liquidazione e pagamento dell’importo di € 6.190,72 a favore dell’avv. Vito Guglielmi.
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770 /2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. “Liquidazione Spese Legali” e dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 6.190,72 a favore dell'avv. Vito Guglielmi per l'attività espletata nei giudizi di che trattasi;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 6.190,72 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 46/2012 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 809

Cont. 1189/09/GA - Avv. Giuseppe Colapietro c/ R.P. - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro (difensore Regione) e dell'avv. Chiara Colapietro (legale di controparte) a seguito D.I. n. 1657/09 Trib. Bari Sez. Lavoro, notificato in forma esecutiva - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

"Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- in data 5/8/2009 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 1657/09 con il quale il Tribunale di Bari - Sez. Lavoro ha ingiunto alla R.P. di pagare la somma di €13.354,01 (Sortecapitale), a favore dell'avv. Giuseppe Colapietro (Dirigente - attualmente in quiescenza - dell'ex Settore Legale, officiato con deliberazioni esecutive di G.R. quale rappresentante e difensore della R.P. in diversi giudizi) - a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva conclusasi con esiti favorevoli per l'Amm/ne - oltre rivalutazione, interessi legali e spese della procedura monitoria, queste ultime liquidate in € 450,00 (oltre accessori di legge) da attribuirsi al procuratore anticipatario (avv. Chiara Colapietro).
- Su detto decreto il Cancelliere del Trib. Lavoro ha apposto la formula esecutiva precisando che "*con sentenza del 3/10/12 n° 9333/12 il Giudice del Lavoro conferma il decreto ingiuntivo opposto*";
- La Regione ha proposto appello, dinanzi alla Corte d'Appello di Bari Sez. Lavoro, per la riforma della citata sentenza, a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra.
- In data 9/11/2012 è stato notificato alla Regione il citato D.I., munito della formula esecutiva.
- Con nota-fax del 28/2/2013 - prot. 11/L/3886 è stato chiesto all'avv. Chiara Colapietro (procuratore di controparte), di specificare le somme da liquidarsi in favore del proprio assistito, nonché le competenze derivanti dal d.i. n° 1657/09 e le eventuali "successive" da riconoscere, sia pure con riserva di ripetizione a seguito dell'eventuale esito favorevole del giudizio di appello.
- L'avv. Chiara Colapietro, con fax del 12/3/2013 ha trasmesso nota specifica con la quale ha quantificato le somme dovute al proprio assistito, nonché le spese e competenze a lei dovute, come di seguito precisato:
 - Avv. Giuseppe Colapietro:
 - € 16.624,92 (di cui € 13.354,01 per Sorte Capitale, € 1.668,43 per Interessi ed € 1.602,48 per rivalutazione monetaria);
 - Avv. Chiara Colapietro:
 - € 889,13 (di cui € 27,94 per CAP, € 152,58 per IVA ed € 10,00 per spese), liquidate in decreto e "competenze successive".

- Dalla documentazione in atti è emerso che, per quanto attiene la sorte capitale riportata nel D.I. n. 1657/09, la somma ingiunta riguarda sia l'attività svolta come legale interno (quantificata ex officio in € 6.842,12), sia quella prestata successivamente al collocamento in quiescenza dell'ex Dirigente reg.le e, pertanto, come legale del libero foro (quantificata ex officio in € 6.511,89).
- Per quanto riguarda le somme richieste a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi, con riferimento alla quota parte della sorte capitale (come legale interno) come sopra calcolata, occorre precisare quanto segue:
 - 1) in applicazione dell'art. 22, comma 36, della L. 724/1994 (cfr. C.d.S. Ad. Plen. Sentt. nn. 3 del 15/6/1998 e 18 del 13/10/2011), vengono riconosciuti solo gli Interessi, non essendo consentito il cumulo con la rivalutazione anche in presenza di sentenze definitive che riconoscano al dipendente ricorrente entrambi gli istituti (cfr. Circ. 23 dicembre 1998, n. 83 Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica);
 - 2) in applicazione dell'orientamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, sent. n. 18/2012) gli interessi devono essere calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali;
- di conseguenza, l'ufficio ha rideterminato l'importo degli Interessi dovuti all'avv. Giuseppe Colapietro (come legale interno) in € **530,88**.
- Per quanto riguarda, invece, le somme richieste a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi, con riferimento alla quota parte della sorte capitale (come legale esterno) come sopra calcolata, l'ufficio ha rideterminato l'importo degli Interessi in € **773,47** e quello della rivalutazione in € **760,97**:
- Occorre precisare che l'avv. Giuseppe Colapietro, con lett. datata 11/3/2013, ha comunicato che *"all'epoca del patrocinio delle cause in questione (relativamente alle competenze richieste come legale esterno) svolgeva attività professionale in forma occasionale e pertanto era esente IVA e che, a seguito di propria istanza, è stato cancellato dall'Albo degli Avvocati di Bari con decorrenza 18 aprile 2012"*.
 - Per detta fattispecie (compensi in favore di prestatore di opera occasionali), si deve tener conto del costo dell'IRAP (a carico dell'Amm/Reg.le) pari all'8,50% dell'Imponibile. L'importo a detto titolo viene quantificato in € 553,51, da impegnarsi successivamente sul Cap. 3032 del bilancio.
 - La normativa vigente (art. 2, co. 26 della Legge 335/1995 e s.m.i) prevede che *"i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale debbano iscriversi alla Gestione separata (INPS) qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo di 5.000 euro"*.
 - Atteso che detto compenso (€ 6.511,89) supera la predetta soglia di esenzione, si provvede a determinare in € 302,38 (pari al 20% dell'imponibile lordo di € 1.511,89) la somma complessiva da destinare alla Gestione Separata, il cui onere contributivo viene posto a carico del professionista nella misura di 1/3, pari ad € 100,79 e dell'Ente Regione per i restanti 2/3, pari ad € 201,59 (v. anche Circolare INPS n. 13/2009 del 28 gennaio 2009).
 - Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € **17.063,56**, così suddivisa:
 - a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Colapietro in qualità di legale interno: € **7.373,00** (di cui € 6.842,12 quale quota parte per Sorte Capitale ed € 530,88 per Interessi);
 - b) competenze dovute all'avv. Giuseppe Colapietro in qualità di legale esterno: € **8.046,33** (di cui € 6.511,89 quale quota parte per Sorte Capitale, € 773,47 per Interessi ed € 760,97 per Rivalutazione monetaria);
 - c) competenze dovute all'avv. Chiara Colapietro (legale di controparte): € **889,13** (di cui € 698,61 per Imponibile, € 27,94 per CAP, € 152,58 per IVA ed € 10,00 per spese), liquidate in decreto e "competenze successive";
 - d) € **553,51** quale quota IRAP (calcolata su Imponibile relativo all'attività come esterno);
 - e) € **201,59** quale quota 2/3 da porsi a carico dell'Amm/Reg.le da destinare alla Gestione Separata INPS).
 - Considerato che si rende indispensabile dare esecuzione al predetto decreto notificato in forma esecutiva, per non far subire all'Amm/Reg.le maggior pregiudizio, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito

fuori bilancio per l'importo complessivo di € **17.063,56** ed alla connessa variazione del bilancio 2013, limitatamente alla somma di € **13.354,01** (Sorte Capitale), con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € **17.063,56** relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € **13.354,01** mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313 (per € **6.842,12**) e del Cap. 1312 (per € **6.511,89**);
- l'ulteriore somma di € **1.304,35** a titolo di Interessi (di cui € 530,88 per attività come legale interno ed € 773,47 per attività come legale esterno), viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio;
- l'ulteriore somma di € **760,97** a titolo di Rivalutazione monetaria, per attività come legale esterno, viene finanziata con imputazione al Cap. 1316 del bilancio;
- l'ulteriore somma di € **889,13** per spese e competenze liquidate in decreto ingiuntivo oltre alle "successive" (dovute all'avv. Chiara Colapietro quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale;
- l'ulteriore somma di € **553,51** (IRAP a carico dell'Amm/ne Reg.le) viene finanziata con imputazione al Cap. 3032 del bilancio regionale;
- l'ulteriore somma di € **201,59** (quota 2/3 da porsi a carico dell'Amm/ne e da destinare alla Gestione Separata INPS) viene finanziata con imputazione al Cap. 3031 del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € **17.063,56**, (di cui € 7.373,00 in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro (per attività come legale interno), € 8.046,33= in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro (per attività come legale esterno), € 889,13 in favore dell'avv. Chiara Colapietro, € 553,51 quale quota IRAP ed

€ 201,59 quale quota 2/3 da destinare alla Gestione Separata INPS), si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di dare atto che le somme sopra ripartite vengono riconosciute come debito fuori bilancio e rimesse ai beneficiari (avv. Giuseppe Colapietro ed avv. Chiara Colapietro) senza riconoscimento di diritto alcuno, ma con espressa riserva di ripetizione a seguito dell'eventuale esito favorevole del giudizio di appello;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € **17.063,56**, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, comma 5, della legge

27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 810

Cont. 1638/12/TG - Corte Costituzionale - Ricorso in via principale c/ Presidenza Consiglio dei Ministri - Questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 19, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con l. 7/8/2012 n. 135 - Liquidazione acconto in favore del legale esterno, Prof. Avv. Marcello Cecchetti, difensore Regione - Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con deliberazione n° 1973 del 12/10/2012 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente protempore, all'avv. Vittorio Triggiani (Coordinatore dell'Avvocatura Regionale) ed al prof. avv. Marcello Cecchetti (legale esterno), al fine di costituirsi nel giudizio indicato in oggetto.

- Con il predetto provvedimento si demandava al Coordinatore dell'Avvocatura regionale l'adozione, entro l'esercizio finanziario 2012, dell'atto di impegno della spesa complessiva di € 8.540,40 (comprensiva di IVA, CAP e spese, così come concordato con il legale esterno officiato), di cui € 3.000,00 fissata nei limiti dell'acconto per spese e competenze spettanti al citato professionista esterno.
- Nella fattispecie, si rileva la circostanza che: "non è stato possibile adottare il conseguente atto dirigenziale di impegno della spesa complessiva, di liquidazione e pagamento dell'acconto nell'anno 2012 in cui è stata approvata la delibera di ratifica, per esigenze temporali legate alla chiusura dello stesso esercizio finanziario".

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del predetto legale esterno, ammontante a complessivi € 8.540,40 (di cui € 3.000,00 a titolo di acconto), ed alla connessa variazione del bilancio - esercizio 2013 per il finanziamento della predetta somma quale debito fuori bilancio, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 8.540,40, si provvede mediante variazione di bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguaamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- *Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).*
- All'impegno della spesa complessiva di € 8.540,40 ed alla liquidazione del suddetto acconto di € 3.000,00, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 8.540,40, provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore del prof. avv. Marcello Cecchetti, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
5. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno della spesa complessiva, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 811

Cont. 3782/07/DL - Corte di Appello Lecce - Maggio ed Altri c/ Comune di Otranto e Regione Puglia, competenze professionali avv. Antonio NATRELLA, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1209 del 26/07/2007, la Regione Puglia ha conferito mandato di difesa e rappresentanza all'avv. Antonio Natrella per resistere, alla chiamata in garanzia da parte del Comune di Otranto nel giudizio dinanzi al Corte di Appello di Lecce, promosso dall'ing. Maggio ed Altri avverso la sentenza 123/05 resa dal Tribunale di Maglie.

(Valore della controversia: da € 103.300,01 ad € 258.300,00; Settore di spesa: Sanità)

Con la determinazione n. 733 del 21/11/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 816,99 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

La predetta somma pari ad € 1.000,00 non pagata, risulta conservata tra i residui passivi perenti al capitolo 1312 impegno 445 esercizio 2007.

La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 81/13 del 06/12/2012, ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa della Regione Puglia condannando il Comune di Otranto al ristoro delle spese di giudizio in favore della Regione Puglia.

L'avv. Antonio Natrella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con let-

tera del 08/02/2013, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando la nota specifica per l'importo di € 13.958,96 compreso CAP, IVA e spese esenti, non detratto l'acconto cui la determinazione 733/2007 in quanto non percepito.

Vista la nota acquisita in data 14/02/2013 al protocollo n. 11/L/3069 di questa Avvocatura recante la dichiarazione di urgenza apposta dall'Avvocato Coordinatore per le motivazioni esplicitate nella stessa si provvede alla liquidazione della nota specifica in via prioritaria.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata confermata, con gli onorari minimi maggiorati del 30% stante l'esito favorevole, in € 13.958,96 compreso CAP, IVA e Spese esenti.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 12.958,96 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 13.958,96 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Antonio Natrella, si provvede per € 12.958,96 mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) al capitolo 1312 e per € 1.000,00 con successiva iscrizione del residuo passivo perento cui la determinazione 733/2007.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 13.958,96 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 12.958,96 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Antonio Natrella;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 13.958,96 mediante la variazione di bilancio e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 813

Cont. 591-592/12/FO - D. I. n. 698/2012 e D. I. n. 699/12 - Tribunale Civile di Bari - Regione Puglia c/ D.G.D. e G.G. - Atti di opposizione - ratifica incarichi difensivi Avv. Maria Luna Barbera, legale esterno - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con D. I. n. 698/2012 e D. I. n. 699/2012 emessi dal Tribunale Civile di Bari, notificati con pedis-

sequo ricorso in data 24.04.2012, il Dr. De Giosa Domenico e l'Ing. Gianfrate Gabriella hanno ottenuto in proprio favore l'ingiunzione di pagamento della somma di € 12.274,54 e di € 10.126,49, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, a titolo di compenso per la carica di segretario e componente della Commissione di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale di Bari;

Ritenuto necessario ed opportuno opporsi al suddetto provvedimento, anche a mente della nota del Servizio Personale e Organizzazione n. 12218 del 23.05.2012 e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con propri provvedimenti urgenti del 17.05.2012, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito i relativi mandati difensivi per le opposizioni avverso ai DD. II. dianzi indicati all'Avv. Maria Luna Barbera, difensore esterno;

Si dà atto che i mandati sono stati conferiti alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, per un importo complessivo predefinito pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre IVA e CPA e spese borsuali documentate; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 22 maggio 2012 rep. n. 014512 dall'Avv. Maria Luna Barbera e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani;

Benchè la convenzione sia stata sottoscritta nel maggio 2012, per mero disguido non è stato possibile procedere all'adozione della relativa determinazione dirigenziale di pagamento dell'acconto nel corso dell'esercizio 2012, sicchè si rende necessario procedere con la presente deliberazione al riconoscimento del debito fuori bilancio.

(Valore delle controversie: € 22.401,03 - Servizio di spesa: Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.381,68 comprensiva di IVA e CAP, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata mediante variazione del

bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale:

- € 3.146,00, IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.
- € 29,68 per spese vive documentate già sostenute da rimborsare al professionista;
- € 206,00 per spese per contributo unificato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.808,68 inclusi IVA e CAP, spese documentate già sostenute e contributo unificato.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di opporsi ai DD. II. n. 698/2012 e n. 699/2012 a mezzo dell'Avv. Maria Luna Barbera;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 814

Cont. 890/12/FO - D. I. n. 1371/2012 - Tribunale Civile di Bari - Regione Puglia c/ C. N. - Atto di opposizione - ratifica incarico difensivo Avv. Maria Luna Barbera, legale esterno- Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con D. I. n. 1371/2012 emesso dal Tribunale Civile di Bari, notificato con pedissequo ricorso in data 14.06.2012, il Prof. Avv. Nicola Colaianni ha ottenuto in proprio favore l'ingiunzione di pagamento della somma di € 26.248,32, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, a titolo di compenso per la carica di presidente della Commissione di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale di Bari;

Ritenuto necessario ed opportuno opporsi al suddetto provvedimento, anche a mente della nota del Servizio Personale e Organizzazione n. 14738 del 25.06.2012 e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 03.07.2012,

salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato difensivo per la opposizione avverso al D. I. dianzi indicato all'Avv. Maria Luna Barbera, difensore esterno;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, per un importo predefinito pari ad € 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e CPA e spese borsuali documentate; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2012 rep. n. 014513 dall'Avv. Maria Luna Barbera e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani;

Benchè la convenzione sia stata sottoscritta nel luglio 2012, per mero disguido non è stato possibile procedere all'adozione della relativa determinazione dirigenziale di pagamento dell'acconto nel corso dell'esercizio 2012, sicchè si rende necessario procedere con la presente deliberazione al riconoscimento del debito fuori bilancio.

(Valore della controversia: € 26.248,32 - Servizio di spesa: Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.114,84 comprensiva di IVA e CAP, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale:
 - € 1.875,00, IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.
 - € 14,84 per spese vive documentate già sostenute da rimborsare al professionista;
 - € 225,00 per spese per contributo unificato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.057,42 inclusi IVA e CAP, spese documentate già sostenute e contributo unificato.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi

entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di opporsi al D. I. n. 1371/2012 a mezzo dell'Avv. Maria Luna Barbera;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 832

Cont. 701/10/SI. Corte di Appello di Bari. Sig. A.D. c/ Regione Puglia. Nomina Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. Antonio Damascelli ha proposto appello, dinnanzi la Corte d'Appello di Bari avverso la sentenza n. 137/2012 emessa in data 13.06.2012 dal Tribunale Civile di Bari - Sez. Distaccata di Bitonto.

Il Servizio Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia ha richiesto all'Avvocatura regionale che disponga la resistenza in giudizio.

Il Presidente della Giunta Regionale, propone che l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia sia conferito all'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale.

Il predetto incarico è disciplinato dalla L.R.26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della Controversia: Euro 3.098,00. Settore di spesa: Servizio Contenzioso Amministrativo.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.

- Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- Di affidare l'incarico, indicato in narrativa, all'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura regionale;
- L'incarico difensivo, ratificato con il presente atto, ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- Di pubblicare il seguente atto nel BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 834

Cont. 194/13/AL - TAR Puglia - Sede di Bari - M., Z. e G. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso al TAR Bari notificato il 4.2.2013, i sigg.ri M.Z. e G. hanno chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della D.G.R. n. 2645 del

4.12.2012, proposta dal Servizio Politiche per il Lavoro - Politiche per lo Sviluppo economico, Lavoro e innovazione, avente ad oggetto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di inserimento nell'elenco degli operatori aspiranti ad operare nei Centri per l'impiego;

il Servizio Politiche per il Lavoro, con nota del 28.2.2013 prot. 6090, ha fatto presente l'opportunità di contrastare l'avversa iniziativa giudiziaria;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 4.3.2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi in giudizio dinanzi al TAR Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura; Settore di Spesa: Servizio Politiche per il Lavoro;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento

e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 844

Contt. 1189 e 1190/09/GA - Opposizione a decreti ingiunti nn. 1657 e 1658/09 Trib. Bari Sez. Lavoro - Avv. Giuseppe Colapietro c/ R.P. - Liquidazione e pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Chiara Colapietro (legale di controparte) a seguito sent. n. 9333/12 notificata in forma esecutiva. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

“Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

in data 5/8/2009 sono stati notificati i decreti ingiuntivi n. 1657/09 e n. 1658/09 con i quali il Tribunale di Bari - Sez. Lavoro ha ingiunto alla R.P. di pagare le somme ivi indicate, a favore dell’avv. Giuseppe Colapietro (ufficiato con deliberazioni esecutive di G.R. quale rappresentante e difensore della R.P. in diversi giudizi) - a titolo di compensi professionali per l’attività difensiva conclusasi con esiti favorevoli per l’Amm/ne.

La Regione Puglia ha proposto distinte opposizioni avverso i citati decreti, a mezzo dell’avv. Sbarra.

Il Giudice del Lavoro di Bari, con sentenza del 3/10/12 n° 9333/12, dopo averle riunite, ha rigettato le opposizioni proposte dalla R.P. e, per l’effetto, ha confermato i decreti ingiuntivi opposti, condannando l’Amm/ne reg/le opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge;

La Regione ha proposto appello, dinanzi alla Corte d’Appello di Bari Sez. Lavoro, per la riforma della citata sentenza, a mezzo dell’avv. Ettore Sbarra.

L’avv. Chiara Colapietro (procuratore di controparte), in data 9/11/2012, ha notificato la citata sentenza in forma esecutiva.

Con nota-fax del 28/2/2013 - prot. 11/L/3889 è stato chiesto all’avv. Chiara Colapietro di quantificare le somme derivanti dalla citata sent. n. 9333/12 e le eventuali “successive”, da riconoscere in suo favore (in qualità di procuratore di controparte), siapureconriservadi ripetizione a seguito dell’eventuale esito favorevole del giudizio di appello.

L’avv. Chiara Colapietro, con fax del 12/3/2013, ha trasmesso apposita nota spese con la quale ha determinato in complessivi € 3.371,19, (di cui € 106,84 per CAP, € 583,35 per IVA ed € 10,00 per spese) le competenze liquidate come da sentenza e le “successive”:

Considerato che si rende indispensabile dare esecuzione alla predetta sentenza notificata in forma esecutiva, per non far subire all’Amm/ne reg.le maggior pregiudizio, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per l’importo complessivo di € **3.371,19** ed alla connessa variazione del bilancio

2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € **3.371,19** relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell’importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1317;
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € **3.371,19**, in favore dell’avv. Chiara Colapietro, si provvederà con determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di dare atto che la somma sopra indicata viene riconosciuta come debito fuori bilancio e rimessa al beneficiario (avv. Chiara Colapietro) senza riconoscimento di diritto alcuno, ma con

espressa riserva di ripetizione a seguito dell'eventuale esito favorevole del giudizio di appello;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 3.371,19, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 845

Cont. 1190/09/GA - Avv. Giuseppe Colapietro c/ R.P. - Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro (difensore interno Regione) e dell'avv. Chiara Colapietro (legale di controparte) a seguito D.I. n. 1658/09 Trib. Bari Sez. Lavoro, notificato in forma esecutiva - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

"Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

in data 5/8/2009 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 1658/09 con il quale il Tribunale di Bari - Sez. Lavoro ha ingiunto alla R.P. di pagare la somma di € 3.605,62 (Sortecapitale), a favore dell'avv. Giuseppe Colapietro (Dirigente - attualmente in quiescenza - dell'ex Settore Legale, officiato con deliberazioni esecutive di G.R. quale rappresentante e difensore della R.P. in diversi giudizi) - a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva conclusasi con esiti favorevoli per l'Amm/ne - oltre rivalutazione, interessi legali e spese della procedura monitoria, queste ultime liquidate in € 350,00 (oltre accessori di legge) da attribuirsi al procuratore anticipatorio (avv. Chiara Colapietro).

Su detto decreto il Cancelliere del Trib. Lavoro ha apposto la formula esecutiva precisando che *"con sentenza del 3/10/12 n° 9333/12 il Giudice del Lavoro conferma il decreto ingiuntivo opposto"*;

La Regione ha proposto appello, dinanzi alla Corte d'Appello di Bari Sez. Lavoro, per la riforma della citata sentenza, a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra.

In data 9/11/2012 è stato notificato alla Regione il citato D.I., munito della formula esecutiva.

Con nota-fax del 28/2/2013 - prot. 11/L/3887 è stato chiesto all'avv. Chiara Colapietro (procuratore di controparte), di specificare le somme da liquidarsi in favore del proprio assistito, nonché le competenze derivanti dal d.i. n° 1658/09 e le eventuali "successive" da riconoscere, sia pure con riserva di ripetizione a seguito dell'eventuale esito favorevole del giudizio di appello.

L'avv. Chiara Colapietro, con fax del 12/3/2013 ha trasmesso nota specifica con la quale ha quantificato le somme dovute al proprio assistito, nonché le spese e competenze a lei dovute, come di seguito precisato:

- Avv. Giuseppe Colapietro:
 - € 4.709,39 (di cui € 3.602,62 per Sorte Capitale, € 584,39 per Interessi ed € 522,38 per rivalutazione monetaria);
- Avv. Chiara Colapietro:
 - € 747,57= (di cui € 23,44 per CAP, € 128,01 per IVA ed € 10,00 per spese), liquidate in decreto e "competenze successive".

- Per quanto riguarda le somme richieste a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi, occorre precisare quanto segue:

1) in applicazione dell'art. 22, comma 36, della L. 724/1994 (cfr. C.d.S. Ad. Plen. Sentt. nn. 3 del 15/6/1998 e 18 del 13/10/2011), vengono riconosciuti solo gli Interessi, non essendo consentito il cumulo con la rivalutazione anche in presenza di sentenze definitive che riconoscano al dipendente ricorrente entrambi gli istituti (cfr. Circ. 23 dicembre 1998, n. 83 Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica);

2) in applicazione dell'orientamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, sent. n. 18/2012) gli interessi devono essere calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali;

- di conseguenza, l'ufficio ha rideterminato l'importo degli Interessi dovuti all'avv. Giuseppe Colapietro (come legale interno) in **€ 388,55**.

- Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad **€ 4.741,74=**, così suddivisa:

a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Colapietro in qualità di legale interno: **€ 3.994,17** (di cui € 3.605,62 per Sorte Capitale ed € 388,55 per Interessi);

b) competenze dovute all'avv. Chiara Colapietro (legale di controparte): **€ 747,57** (di cui € 586,12 per Imponibile, € 23,44 per CAP, € 128,01 per IVA ed € 10,00 per spese), liquidate in decreto e "competenze successive".

- Considerato che si rende indispensabile dare esecuzione al predetto decreto notificato in forma esecutiva, per non far subire all'Amm/ve reg.le maggior pregiudizio, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di **€ 4.741,74** ed alla connessa variazione del bilancio 2013, limitatamente alla somma di **€ 3.605,62** (Sorte Capitale), con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di **€ 4.741,74** relativa al riconoscimento del debito

fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad **€ 3.605,62** mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313;

- l'ulteriore somma di **€ 388,55** a titolo di Interessi, viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio;

- l'ulteriore somma di **€ 747,57** per spese e competenze liquidate in decreto ingiuntivo oltre alle "successive" (dovute all'avv. Chiara Colapietro quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale;

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di **€ 4.741,74**, (di cui € 3.994,17 in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro ed € 747,57 in favore dell'avv. Chiara Colapietro), si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di dare atto che le somme sopra ripartite vengono riconosciute come debito fuori bilancio e

rimesse ai beneficiari (avv. Giuseppe Colapietro ed avv. Chiara Colapietro) senza riconoscimento di diritto alcuno, ma con espressa riserva di ripetizione a seguito dell'eventuale esito favorevole del giudizio di appello;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 4.741,74, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 846

Cont. 2349/2003/GU- Giudice di Pace di Francavilla Fontana-Nardelli Grazia c/ Regione Puglia. Opposizione a decreto ingiuntivo. Competenze professionali Avv.Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese

legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

ad istanza della Sig.ra. Nardelli Grazia veniva notificato alla Regione Puglia il ricorso unitamente al pedissequo decreto ingiuntivo n. 49/03 reso da Giudice di Pace di Francavilla Fontana, con il quale si ingiungeva al predetto Ente di pagare alla ricorrente le somme ivi indicate, a titolo di contributo unna tantum di cui alla l. 31/91, art.2 co. 2;

con deliberazione n. 1137 del 30/07/2003 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente in data 07/05/2003 all'avv. Vito Guglielmi, esteso alla chiamata in garanzia del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, deliberava di spiegare opposizione avverso il citato provvedimento giurisdizionale;

il Giudice di Pace di Francavilla Fontana con sentenza n. 1401/07 revocava ed annullava il citato decreto ingiuntivo dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite;

l'avv. Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con nota del 21/03/2008, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 26/03/2008 Prot. n. 11/L/7928 chiedeva, tra l'altro, il pagamento delle competenze maturate relative all'attività espletata dal 01/01/2004 in qualità di legale del libero foro,allegando apposita nota specifica, per l'importo complessivo di € 2.018,82, al lordo di ritenuta d'acconto,

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di € 2.075,37, al lordo di ritenuta, per effetto dell'incremento del contributo Cassa dal 2% al 4% e dell'aliquota I.V.A. variata dal 20% al 21%;

tenuto conto della D.G.R. n. 2328 del 24/10/2011(lettera F);

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv.Guglielmi non recava l'autorizzazione all'impegno di spesa, si rende necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l'importo di € 2.075,37 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2013 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.075,37 a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento dell'importo di € 2.075,37 a favore dell'avv. Vito Guglielmi, con imputazione della spesa al Cap. 1312 del corrente bilancio.
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770 /2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 2.075,37 a favore dell'avv. Vito Guglielmi per l'attività espletata nel giudizio di che trattasi;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.075,37 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 46/2012 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 847

Cont. 2667/2003/GU- Giudice di Pace di Francavilla Fontana- Pentassuglia Crocefissa c/ Regione Puglia.Opposizione a decreto ingiuntivo. Competenze professionali Avv.Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito fuori bilancio.Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese

legali” e confermata dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

ad istanza della Sig.ra. Pentassuglia Crocefissa veniva notificato alla Regione Puglia il ricorso unitamente al pedissequo decreto ingiuntivo n. 57/03 reso da Giudice di Pace di Francavilla Fontana, con il quale si ingiungeva al predetto Ente di pagare alla ricorrente le somme ivi indicate, a titolo di contributo unna tantum di cui alla l. 31/91, art.2 co. 2;

con deliberazione n. 1144 del 30/07/2003 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito d’urgenza dal Presidente in data 10/05/2003 all’avv. Vito Guglielmi, esteso alla chiamata in garanzia del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, deliberava di spiegare opposizione avverso il citato provvedimento giurisdizionale;

il Giudice di Pace di Francavilla Fontana con sentenza n. 1400/07 revocava ed annullava il citato decreto ingiuntivo dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite;

l’avv. Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con nota del 21/03/2008, acquisita agli atti dell’Avvocatura Regionale in data 26/03/2008 Prot. n. 11/L/7928 chiedeva, tra l’altro, il pagamento delle competenze maturate relative all’attività espletata dal 01/01/2004 in qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica, per l’importo complessivo di € 761,59, al lordo di ritenuta d’acconto,

a seguito dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d’ufficio nella maggior somma di € 782,82, al lordo di ritenuta, per effetto dell’incremento del contributo Cassa dal 2% al 4% e dell’aliquota I.V.A. variata dal 20% al 21%;

tenuto conto della D.G.R. n. 2328 del 24/10/2011(lettera F);

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all’Avv.Guglielmi non recava l’autorizzazione all’impegno di spesa, si rende necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l’importo di € 782,82 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2013 - in ossequio all’orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 782,82 a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà all’impegno, liquidazione e pagamento dell’importo di € 782,82 a favore dell’avv. Vito Guglielmi, con imputazione della spesa al Cap. 1312 del corrente bilancio.
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770 /2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. “Liquidazione Spese Legali” e dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 782,82 a favore dell'avv. Vito Guglielmi per l'attività espletata nel giudizio di che trattasi;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 782,82 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 46/2012 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 848

Cont.1969/12/L C.d.S. Regione Puglia c/R.T. Impugnazione sentenza Tar Lecce n.482/2013. Ratifica nomina legale esterno avv. Fulvio Mastroviti.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso spedito per la notifica il 16/11/2012, R.T. ha proposto ricorso ex art.31 c.p.a. al Tar Lecce (R.G. 1836/12) per la declaratoria dell'obbligo della Regione Puglia e, per quanto occorra, dell'Ente di gestione del parco naturale regionale Isola di Sant'Andrea e litorale Punta Pizzo presso il Comune di Gallipoli, di provvedere sull'istanza di indennizzo formulata dalla ricorrente il 10/3/2010, reiterata il 13/8/2012.

Con sentenza n.482/2013, il Tar Lecce ha accolto il ricorso, condannando la Regione Puglia alle spese di lite.

Ritenuto di dover impugnare la sentenza del Tar Lecce n.482/2013, il Presidente della Giunta regionale con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 20/03/2013, ha conferito lo incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia - per continuità defensionale ex art.3, protocollo d'intesa D.G.R. n.698/11 - all'avv. Fulvio Mastroviti, nato a Bari il 21.05.1949, già costituito nel giudizio di primo grado.

Si dà atto che il mandato all'avv. Fulvio Mastroviti è stato conferito per un importo predefinito pari ad €5.625,50 oltre IVA (€ 1.228,61), CAP (€ 225,02,50) e contributo unificato (€ 450,00); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di impugnare la sentenza del Tar Lecce n.482/2013.

(Valore della causa: indeterminabile intermedio aumentato del 25%; Settore di spesa: Ufficio Parchi).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 7.529,13, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 7.079,13, IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- € 450,00 per spese di contributo unificato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.000,00 IVA e CAP inclusi. Il predetto acconto è comprensivo del contributo unificato.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R. ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di impugnare dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza del Tar Lecce n.482/2013 a mezzo del medesimo difensore nel giudizio di primo grado dinanzi al Tar Lecce, avv.Fulvio Mastroviti;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 850

Cont. 1731.12.SC - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) Napoli - Gentile Angelo c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Nomina del difensore e del domiciliatario - Legale interno avv. Maria Scattaglia e legale esterno avv. Amalia Tecce - Ratifica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Gentile Angelo ricorreva contro la Regione Puglia dinanzi al T.R.A.P. di Napoli, perché la riteneva responsabile dei danni patiti dalla sua proprietà, consistente in un fondo rustico, in agro del Comune di San Marco in Lamis, a causa, a suo dire, dell'esondazione del torrente Jana.

Il Presidente della G.R., per quanto premesso, ha ritenuto la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi, per tutelare la posizione dell'Amministrazione Regionale e con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito, mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale e la domiciliazione della R.P. presso lo studio dell'avv. Amalia Tecce, in Napoli, via Toledo, n. 429 (trattasi di mandato conferito in data 22/11/2013 e, pertanto, in epoca precedente alla conclusione del contratto di domiciliazione con l'avv. Massimo Militerni), corrispondendo al medesimo un compenso forfettario di € 500,00, comprensivo di CAP, IVA e spese, con lo stesso concordato.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: 3.500,00 =; Settore di Spesa: Struttura Tecnica Provinciale Bari - Foggia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 s. m. e i.

“Per i compensi professionali spettanti all’avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l’impegno contabile di spesa, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l’Ente”.

Per il compenso all’avv. Domiciliatario si prevede quanto segue:

La spesa di € 500,00, comprensivo di CAP, IVA e spese, per il compenso al professionista incaricato della domiciliazione dell’Ente, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso.

Al relativo impegno, liquidazione e pagamento si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell’Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di ratificare l’operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) di Napoli, così come in premessa descritto, a mezzo dell’avv. Maria Scattaglia.

- Di ratificare la nomina del domiciliatario della R. P. nella persona dell’avv. Amalia Tecce, con domicilio fiscale in Napoli, alla via Toledo, n. 429, corrispondendo al medesimo un compenso forfettario di euro 500,00, comprensivo di CAP, IVA e spese, da pagarsi al termine della controversia, per la domiciliazione della R. P. in Napoli, in cui può essere compresa qualche eventuale sostituzione d’udienza del legale officiato a seguito di delega e di verbale dettagliato, escluso ogni altro pagamento a titolo di diritti od onorari di avvocato.

- Di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell’acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”.

- Di conferire l’incarico difensivo all’avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

- L’incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all’avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Si dispone la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 865

Cont. 1952/12/FR - TAR Bari - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e

confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto con ricorso presso il TAR di Bari, ha chiesto che siano rese illegittime le procedure dell'Aquedotto Pugliese causa la violazione dell'art. 91 del D.lgs 163/2006 e dell'art. 264, comma 1 lett. d del D.P.R. 207/2010; violazione dell'art. 5 Legge 7 agosto 2012 n. 134.

Poiché agli atti impugnati ed al relativo procedimento la Regione Puglia è assolutamente estranea;

Il Presidente, propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto

innanzi al TAR di Bari per le motivazioni contenute in narrativa.

- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 866

Cont. 67/12/FR - Consiglio di Stato - Roma - S. S.r.l. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La "Scapricciatiello s.r.l." ha chiesto il Consiglio di Stato, con atto di appello, la riforma, previa sospensione della sua esecutività della sentenza n. 7270 del 6.08.2012 del TAR Lazio sede di Roma Sezione 2 Ter resa nel ricorso n. 23/2012.

Il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia con nota prot. n. AOO_108- 0006311 del 10.04.2013 ha escluso che la materia del contendere possa rientrare fra le funzioni riservate alla competenza regionale e pertanto ha ritenuto non opportuna la costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente, condividendo questo orientamento propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente

atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dalla "Scapricciatiello s.r.l." dinnanzi al Consiglio di Stato per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 867

Cont. 1924//11/FR - Consiglio di Stato - Roma - A. S.r.l. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La "Aragosta s.r.l." a chiesto al Consiglio di Stato, con atto di appello, la riforma, previa sospensione della sua esecutività della sentenza n. 7252

del 6.08.2012 del TAR Lazio sede di Roma Sezione 2 Ter resa nel ricorso n. 11209/2011.

Il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia con nota prot. n. AOO_108- 0006009 del 4.04.2013 ha escluso che la materia del contendere possa rientrare fra le funzioni riservate alla competenza regionale e ritiene non opportuna la costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente, condividendo questo orientamento propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dalla "Aragosta s.r.l." dinnanzi al Consiglio di Stato per le motivazioni contenute in narrativa.

- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 868

Cont. 68/12/FR - Consiglio di Stato - Roma - M. S.r.l. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La "Maruzzella s.r.l." ha chiesto al Consiglio di Stato, con atto di appello, la riforma, previa sospensione della sua esecutività della sentenza n. 7269 del 6.08.2012 del TAR Lazio sede di Roma Sezione 2 Ter resa nel ricorso n. 24/2012.

Il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia con nota prot. n. AOO_108-0006010 del 4.04.2013 ha escluso che la materia del contendere possa rientrare fra le funzioni riservate alla competenza regionale e ritiene non opportuna la costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente, condividendo questo orientamento propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dalla "La Maruzzella s.r.l." dinnanzi al Consiglio di Stato per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 869

Cont. 46/13/FR - TAR Bari - Sig.ra A. L. altri c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La Sig.ra Albino Luisa + altri con ricorso presso il TAR di Bari, ha chiesto la declaratoria dell'illegittimità e dell'annullamento del verbale di Conferenza di Servizi del 24 Settembre 2012, del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Puglia e la Basilicata, prot. n. 0010110 del 18.09.12.

Con nota prot. n. AOO_064- 0002145 del 17.01.2013 il Servizio Lavori Pubblici ha eviden-

ziato l'assoluta estraneità della Regione Puglia agli atti impugnati.

Il Presidente, condividendo questo orientamento, propone che la Regione non si costituisca nel giudizio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dalla Sig.ra Albino Luisa + altri innanzi al TAR di Bari per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 870

Cont. 384/13/FR - TAR Puglia Sez. I Lecce - B. G. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. Bianco Gianluca ha chiesto al TAR Puglia Sez. I Lecce, l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, della nota n. 123 del 5.01.2013 con cui il Comune di Porto Cesareo ha rigettato l'istanza volta ad ottenere una concessione demaniale marittima per la realizzazione di una spiaggia libera con servizi ubicata nel Comune di Porto Cesareo in località "Punta Prosciutto" e della nota regionale prot. n. 16486 del 10.10.2012 e della circolare n. 3195 del 23.02.2012.

Il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia con nota prot. n. AOO_108-0006599 del 15.04.2013 ha escluso che la materia del contendere possa rientrare fra le funzioni riservate alla competenza regionale e ritiene non opportuna la costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente, condividendo questo orientamento propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dal Sig. Bianco Gianluca dinnanzi al TAR Puglia Sez. I Lecce per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 872

Cont. 354/13/SI - Giudice di Pace di Bari - Sig. C. T. c / Regione Puglia. Ratifica Incarico all'Avv. Giovanni Sivo - legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. Chiarella Tommaso ha proposto, davanti al Giudice di Pace di Bari, ricorso in opposizione avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento emessa dal Dirigente del Servizio Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia, con la quale si ordinava il pagamento della complessiva somma di Euro 2.160,01 relativa al consumo di acqua per uso irriguo nell'anno 2005.

Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della Giunta Regionale, in data 16.04.2013, ha conferito all'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale l'incarico di difendere l'Amministrazione nel giudizio in esame.

Il predetto incarico è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva della Avvocatura della Regione Puglia;

(Valore della controversia: Euro 2.160,01 - Settore di spesa: Servizio Contenzioso Amministrativo.)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. e I.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente.
- Di ratificare l'operato del presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in narrativa, a mezzo dell'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale;

- L'incarico difensivo è conferito all'avvocato Regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2013, n. 902

Cont. 578/13/LO Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale n. 15482/12 r.g.n.r. - n. 7735/13 Rg.GIP. - Tribunale di Bari - a carico di PESARE Antonio e MICCOLIS Pasquale. Nomina procuratori speciali e difensori avv. Pietro Martire (difensore esterno) e avv. Antonella Loffredo, (difensore interno)

Il Vice Presidente, dà atto che il Presidente della Giunta Regionale è in data odierna assente dalla sede dell'Ente per ragioni di carattere istituzionali, pertanto il Vice Presidente assumendone le funzioni ai sensi dell'art. 43, comma 2 dello Statuto, in base al quale " il Vice

Presidente sostituisce il Presidente in casi di assenza o impedimento temporaneo e negli altri casi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi".

Il Vice Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura *ad interim*, riferisce quanto segue:

In data 22 aprile 2013 è stato notificato alla Regione Puglia, quale parte lesa, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, relativo al procedimento penale n. 15482/12 r.g.n.r. n. 7735/13 Rg.GIP, pendente dinnanzi il Tribunale di Bari, nei confronti dei sigg.:

1. PESARE Antonio (nato Sava il 09/1956);
2. MICCOLIS Pasquale (nato a Noci l'11 agosto 1959);

La richiesta di rinvio a giudizio, che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto (n. 1 facciata) e a cui si rinvia per il dettagliato esame dei capi d'imputazione nei confronti degli imputati riguarda in particolare reati contro la Pubblica Amministrazione "falsità ideologica commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici".

Essendo, tale procedimento è collegato al procedimento penale 7536/06 r.g.r.n. 9080/08 G.I.P., nel quale l'Amministrazione regionale è già costituita parte civile, a mezzo degli avv.ti Pietro Martire e Antonella Loffredo (delibera G.R n. 203 dell'11/12/2013), si ritiene opportuno estendere la procura speciale e la difesa tecnica anche per i suddetti imputati.

Quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.r. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di autorizzare la costituzione di parte civile, conferendo la procura speciale e difesa tecnica e all'avv. esterno Pietro Martire (MRTPTR63B20A669C) con studio in Canosa alla via G. Maddalena 7 e all'avvocato regionale Antonella Loffredo

Si dà atto che il mandato per il legale esterno viene conferito come estensione di incarico già conferito, quindi senza ulteriore impegno di spesa.

(Valore della controversia: particolare interesse Servizio di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

Vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di autorizzare la costituzione di parte civile del suddetto procedimento penale a mezzo dei difensori avv. Piero Martire e avv. Antonella Loffredo;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 908

Cont. n. 1773/12/FR. Corte Costituzionale. Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione Puglia. Accettazione rinuncia al ricorso R.G. n. 175/2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato in data 24/10/2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge regionale n. 24 del 20 agosto 2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 123 del 24 agosto 2012, recante "rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'erogazione nel governo dei servizi pubblici locali", in relazione agli artt. 4, 7, 12 e 20.;

la Regione Puglia si è costituita nel prefato giudizio a mezzo di memoria di costituzione e difesa del 22.11.2012;

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha notificato in data 10/4/2013 al Presidente della Giunta della Regione Puglia atto di rinuncia al predetto ricorso a seguito di deliberazione del 27.3.2013 adottata dal Consiglio dei Ministri;

Preso atto della rinuncia di cui innanzi, occorre procedere all'accettazione formale della stessa ai fini dell'estinzione del procedimento.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda ad accettare la rinuncia al ricorso.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto e di accettare la rinuncia del Presidente del Consiglio dei Ministri al ricorso n. 175/2012 R.G.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 910

Cont. 984/10/RM/SI - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Giudizio di Riassunzione - Sig. C. R. altri c / INPS, ex INPDAP e Regione Puglia. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Sivo - legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. Cataldi Raffaele + altri pensionato ex ERSAP rappresentato e difeso dagli Avv.ti del Curatolo, con atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - ha chiesto la riassunzione del giudizio contro l'INPDAP e la Regione Puglia, interrotto a causa della cessazione dell'INPDAP.

Il Presidente della Giunta Regionale, salvo ratifica della Giunta Regionale, in data 23.09.2010, ha conferito l'incarico difensivo all'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale.

Il predetto incarico è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva della Avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R.

(Valore della controversia: Indeterminabile - Set-
tore di spesa: Servizio Agricoltura)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. e I.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente;
- Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di costituirsi nel giudizio di riassunzione di cui in narrativa, a mezzo dell'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale;
- L'incarico difensivo è conferito all'avvocato Regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 911

Cont. 985/10/RM/SI - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Giudizio di Riassunzione - Sig. C. S. c / INPS, ex INPDAP e Regione Puglia. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Sivo - legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. Corriero Saverio pensionato ex ERSAP rappresentato e difeso dagli Avv.ti del Curatolo, con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - ha chiesto la riassunzione del giudizio contro l'INPDAP e la Regione Puglia, interrotto a causa della cessazione dell'INPDAP.

Il Presidente della Giunta Regionale, salvo ratifica della Giunta Regionale, in data 23.09.2010, ha conferito l'incarico difensivo all'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale.

Il predetto incarico è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva della Avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R.

(Valore della controversia: Indeterminabile - Settore di spesa: Servizio Agricoltura)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. e I.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente;
- Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di costituirsi nel giudizio di riassunzione di cui in narrativa, a mezzo dell'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale;
- L'incarico difensivo è conferito all'avvocato Regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 912

Cont. 986/10/RM/SI - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Giudizio di Riassunzione - Sig.ra P. G. c / INPS, ex INPDAP e Regione Puglia. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Sivo - legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La Sig.ra Perla Giustina pensionata ex ERSAP rappresentata e difesa dagli Avv.ti del Curatolo, con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - ha chiesto la riassunzione del giudizio contro l'INPDAP e la Regione Puglia, interrotto a causa della cessazione dell'INPDAP.

Il Presidente della Giunta Regionale, salvo ratifica della Giunta Regionale, in data 23.09.2010, ha conferito l'incarico difensivo all'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale.

Il predetto incarico è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva della Avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R.

(Valore della controversia: Indeterminabile - Settore di spesa: Servizio Agricoltura)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. EI.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente;
- Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di costituirsi nel giudizio di riassunzione di cui in narrativa, a mezzo dell'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale;
- L'incarico difensivo è conferito all'avvocato Regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 913

Cont. 987/10/RM/SI - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Giudizio di Riassunzione - Sig. P. A. c / INPS, ex INPDAP e Regione Puglia. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Sivo - legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. Prato Angelo pensionato ex ERSAP rappresentato e difeso dagli Avv.ti del Curatolo, con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - ha chiesto la riassunzione del giudizio contro l'INPDAP e la Regione Puglia, interrotto a causa della cessazione dell'INPDAP.

Il Presidente della Giunta Regionale, salvo ratifica della Giunta Regionale, in data 23.09.2010, ha conferito l'incarico difensivo all'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale.

Il predetto incarico è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva della Avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R.

(Valore della controversia: Indeterminabile - Settore di spesa: Servizio Agricoltura)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. EI.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente;
- Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di costituirsi nel giudizio di riassunzione di cui in narrativa, a mezzo dell'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale;
- L'incarico difensivo è conferito all'avvocato Regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 914

Cont. 988/10/RM/SI - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Giudizio di Riassunzione - Sig. Q. G. c / INPS, ex INPDAP e Regione Puglia. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Sivo - legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. Quintavalle Giuseppe pensionato ex ERSAP rappresentato e difeso dagli Avv.ti del Curatolo, con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - ha chiesto la riassunzione del giudizio contro l'INPDAP e la Regione Puglia, interrotto a causa della cessazione dell'INPDAP.

Il Presidente della Giunta Regionale, salvo ratifica della Giunta Regionale, in data 23.09.2010, ha conferito l'incarico difensivo all'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale.

Il predetto incarico è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva della Avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R.

(Valore della controversia: Indeterminabile - Settore di spesa: Servizio Agricoltura)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. EI.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente;
- Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di costituirsi nel giudizio di

riassunzione di cui in narrativa, a mezzo dell'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale;

- L'incarico difensivo è conferito all'avvocato Regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 915

Cont. 992/10/RM/SI - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Giudizio di Riassunzione - Sig. C. O. c / INPS, ex INPDAP e Regione Puglia. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Sivo - legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. Calasso Oronzo pensionato ex ERSAP rappresentato e difeso dagli Avv.ti del Curatolo, con atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - ha chiesto la riassunzione del giudizio contro l'INPDAP e la Regione Puglia, interrotto a causa della cessazione dell'INPDAP.

Il Presidente della Giunta Regionale, salvo ratifica della Giunta Regionale, in data 23.09.2010, ha conferito l'incarico difensivo all'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale.

Il predetto incarico è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva della Avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R.

(Valore della controversia: Indeterminabile - Settore di spesa: Servizio Agricoltura)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. EI.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente;
- Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di costituirsi nel giudizio di riassunzione di cui in narrativa, a mezzo dell'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale;
- L'incarico difensivo è conferito all'avvocato Regionale alle condizioni stabilite nel vigente

regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 916

Cont. 993/10/RM/SI - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Giudizio di Riassunzione - Sig. T. G. c / INPS, ex INPDAP e Regione Puglia. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Sivo - legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. Tarantino Giambattista pensionato ex ERSAP rappresentato e difeso dagli Avv.ti del Curatolo, con atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - ha chiesto la riassunzione del giudizio contro l'INPDAP e la Regione Puglia, interrotto a causa della cessazione dell'INPDAP.

Il Presidente della Giunta Regionale, salvo ratifica della Giunta Regionale, in data 23.09.2010, ha conferito l'incarico difensivo all'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale.

Il predetto incarico è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva della Avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R.

(Valore della controversia: Indeterminabile - Settore di spesa: Servizio Agricoltura)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. EI.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente;
- Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di costituirsi nel giudizio di riassunzione di cui in narrativa, a mezzo dell'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale;
- L'incarico difensivo è conferito all'avvocato Regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventual-

mente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 922

Cont. 548/13/TG - Corte Costituzionale. Presidenza del Consiglio dei Ministri c/ Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, lettera a) e 11, comma 1, lettera c), della l.r. della Puglia n. 7/13 Nomina del difensore, Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- in data 10/04/2013 è stato notificato ricorso ex art. 117, comma 3°, della Costituzione innanzi alla Corte Costituzionale presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, lettera a) e 11, comma 1, lettera c), della Legge della Regione Puglia n. 7 del 06/02/2013, pubblicata sul BUR n. 21 dell'11/2/2013, recante: "*Norme urgenti in materia socio-assistenziali*";
- Si ravvisa necessario resistere al giudizio di che trattasi innanzi alla Corte Costituzionale per la tutela della predetta Legge Regionale n. 7/2013 e si ritiene, altresì, di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia il Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, Avv. Vittorio Triggiani;

(Valore della controversia: particolare interesse)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale attesa la rinuncia alle competenze professionali dell'Avvocato Coordinatore.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di resistere dinanzi alla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1 lettera a) e 11, comma 7, lettera c) della Legge della Regione Puglia n. 7 del 06/02/2013, pubblicata sul BUR n. 21 dell'11/02/2013, ad oggetto "*Norme urgenti in materia socio-assistenziali*";
- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. 930

Cont. 1902/12/GI - Trib. Bari sez. Lavoro - avv. Carmelo Vicente Pucillo c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Carmelo Vicente PUCILLO difensore Regione cont. 5981/01/CO. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 72 del 18/02/2002 la Regione Puglia si è costituita a mezzo dell'avv. Carmelo Vicente Pucillo innanzi al Trib. di Bari sez. Lavoro per opporsi alla richiesta del risarcimento del danno notificata dalla S.M.I.TER s.r.l.

(Valore della controversia: 9.907,57 - Settore di spesa: Personale)

Con la predetta deliberazione n. 72 del 18/02/2002 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 1.200,00 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Il Tribunale adito con sentenza n. 2386/2005 del 02/11/2005 ha rigettato la chiamata in causa dell'Ente Regione, compensando le spese.

L'avv. Carmelo Vicente Pucillo, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 20/01/2009, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di € 6.328,14 al netto dell'acconto, comprensivo del CAP (2%), dell'IVA (20%) e della ritenuta fiscale.

In data 09/11/2012 l'avv. Carmelo Vicente Pucillo ha notificato il ricorso ex artt. 14 D.lgs 150/11 e 702-bis C.P.C. al fine di vedere soddisfatto il proprio credito.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rettificata ex officio, al netto dell'acconto corrisposto, in € 6.503,59 al lordo del CAP (4%) e dell'IVA (21%), con gli onorari ascritti al minimo dello scaglione riferito al valore di causa e maggiorati del 15% stante l'esito favorevole del giudizio.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 6.503,59 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Carmelo Vicente Pucillo, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 6.503,59 si provvederà

con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 6.503,59 per pagamento competenze per l'attività professionale svolta dall'avv. Carmelo Vicente Pupillo;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 6.503,59 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. 931

Cont. n. 1565/98/CA - T.A.R Puglia-Scarola Antonio c/ Regione Puglia. Competenze professionali. Avv. Antonio Di Benedetto. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con ricorso al T.A.R. Puglia il sig. Scarola Antonio chiedeva l'annullamento della deliberazione di G.R. n. 10656 del 30/12/97 con la quale era stata disposta la revoca del premio di primo insediamento concesso ai sensi del Reg.CEE 797/85 e, contestualmente, il recupero della somma di £ 21.403.874, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
- con deliberazione n. 950 del 10/07/2001 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito in data 10/05/2001 dal Presidente all'avv. Antonio Di Benedetto, deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi;
- con Decreto n. 398/2009 il T.A.R. Puglia-Sezione Terza-dichiarava perento il ricorso, compensando le spese;
- l'avv. Di Benedetto, avendo esaurito la propria attività, con nota del 14/11/2011 Prot. n.

11/L/21311, chiedeva il pagamento delle competenze maturate, allegando apposita nota specifica, per l'importo complessivo di € 7.909,05;

- con nota datata 08/03/2013, acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in pari data Prot. n. 11/L/4448, il professionista comunicava la propria disponibilità alla riduzione del 20% dell'importo spettante, subordinata alla celerità del pagamento;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura il suddetto importo, anche a seguito della riduzione richiesta, è stato rideterminato nella minore somma di € 426,89, al lordo di ritenuta;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Di Benedetto non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con D.G.R. n. 950/2001), si rende necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l'importo di € 426,89 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2013-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 426,89 a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 426,89 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto) a favore dell'avv. Antonio Di Benedetto si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770 /2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 426,89, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Antonio Di Benedetto;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 426,89 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge

27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. 932

Cont.n.1959/05/GR - T.A.R. Puglia sede di Bari- Dott.Mario Carrescia c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv.Nino Matassa Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- il dott. Mario Carrescia presentava ricorso innanzi al T.A.R. Puglia sede di Bari per l'annullamento della determinazione n.453/2005 nella parte in cui il Dirigente del Settore Sanità aveva escluso il ricorrente dall'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle AUSL, nonché per l'annullamento delle delibere di G.R. n. 120/04,721/05,3261/98 e n. 980/03 e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso;
- con provvedimento n. 4 del 17/01/2006 la G.R. ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente all'avv. Nino Matassa, deliberava di costituirsi nel giudizio innanzi al TAR Bari;

- il Tribunale adito con sentenza n. 15/2008 dell'8/11/2007 dichiarava improcedibile il ricorso, compensando spese e competenze di giudizio;
- il professionista, avendo esaurito la propria attività, con prima nota acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in data 01/10/2008 Prot. n. 22259, chiedeva il pagamento delle competenze maturate, allegando apposita specifica per l'importo complessivo di € 10.274,71, al lordo di ritenuta d'acconto, al netto dell'acconto percepito, con C.A.P. e I.V.A., rispettivamente, al 2% e 20%;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma di € 4.409,84, al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Matassa non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con atto dirigenziale n. 55 del 26/01/2006), si rende necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l'importo di € 4.409,84 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2013 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di € 4.409,84 a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 4.409,84 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto) a favore dell'avv. Matassa si provvederà con successiva determina-

zione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770 /2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 4.409,84 al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Nino Matassa;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 4.409,84 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla

competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. 933

Cont. n. 12291/2002/GU-Tribunale di Brindisi-Sez. Dist. di Francavilla Fontana-Braccio Clementina 1 c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv.Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con un unico atto di citazione notificato in data 05/12/2002, i sigg.ri Braccio Clementina e Cavaliere Vincenzo convenivano in giudizio la Regione Puglia dinanzi al Tribunale di Brindisi-sezione distaccata di Francavilla Fontana per sentirla condannare al pagamento del contributo un tantum previsto dalla l. 31/91, art. 2, co. 2, a favore delle aziende agricole olivicole e viticole danneggiate dalla siccità verificatasi durante l'annata agraria 1989/1990;
- con deliberazione n. 282 del 19/03/2003 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente in data 14/01/2003 all'avv.

Vito Guglielmi, esteso alla chiamata in garanzia del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi;

- il Tribunale di Brindisi, Sez. dist. di Francavilla Fontana, in composizione monocratica, con sentenza n. 254/2007 dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore di quello di Lecce, assegnando alle parti, per la riassunzione, il termine di mesi sei dalla comunicazione della sentenza, compensando le spese di lite;
- l'avv. Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con nota del 01/03/2008, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 03/03/2008 Prot. n. 11/L/5790 chiedeva, tra l'altro, il pagamento delle competenze maturate relative all'attività espletata dal 01/01/2004 in qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica, per l'importo complessivo di € 2.960,09, al lordo di ritenuta d'acconto,
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di € 2.987,65, al lordo di ritenuta, per effetto dell'incremento del contributo Cassa dal 2% al 4% e dell'aliquota I.V.A. variata dal 20% al 21%;
- tenuto conto della D.G.R. n. 2328 del 24/10/2011(lettera F);
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv.Guglielmi non recava l'autorizzazione all'impegno di spesa, si rende necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l'importo di € 2.987,65 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2013 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.987,65 a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compen-

- sativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.987,65 a favore dell'avv. Vito Guglielmi, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
 - trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770 /2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 2.987,65 a favore dell'avv. Vito Guglielmi per l'attività espletata nei giudizi di che trattasi;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.987,65 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 46/2012 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. 934

Cont. n. 2751/07/L-T.A.R Puglia-Edison Energie Speciali S.p.A. c/ Regione Puglia. Impugnazione della determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 242/2007. Competenze professionali Prof. Avv. Ida Maria Dentamaro. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato il 19/09/2007, la Società Edison Energie Speciali S.p.A. impugnava la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 242/2007, nonché il "Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" n. 16/2006 ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

con ordinanza n. 891/2007 il T.A.R. Puglia- Bari- accoglieva la domanda incidentale di sospensione; con deliberazione n. 72 del 31/01/2008 la G.R. ratificando il mandato difensivo conferito in via d'urgenza dall'Assessore alle Opere Pubbliche dott. Onofrio Introna (giusta delega conferita dal Presidente in data 31/12/2007) all'avv. Ida Maria Dentamaro, deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi;

con sentenza n. 1904/2008 il Tribunale adito dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (di parte ricorrente) compensando le spese di giudizio;

l'avv. Dentamaro avendo esaurito la propria attività, con nota del 30/10/2008 Prot. n. 11/L/20856, che annullava la precedente, pervenuta alla Regione Puglia in data 01/10/2008, chiedeva il pagamento delle competenze maturate, allegando apposita nota specifica, per l'importo complessivo di € 27.146,83, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura il suddetto importo è stato rideterminato nella maggiore somma di € 27.934,46, al lordo di ritenuta, a seguito del ricalcolo del C.A.P. e I.V.A., rispettivamente, al 4% e 21%;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Dentamaro non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con atto dirigenziale n. 251/2008), si rende necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l'importo di € 27.934,46 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2013 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 27.934,46 a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compen-

sativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 27.934,46 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto) a favore dell'avv. Ida Maria Dentamaro si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770 /2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 27.934,46, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Ida Maria Dentamaro;

- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 27.934,46 secondo le indicazioni contenute nella sezione “Copertura finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell’Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. 935

Cont. 3519/03/RM Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 3218/02 RG.N.R, in grado d’Appello presso la Corte di appello di Bari a carico di Salzo Michele altri 125. Nomina procuratore e difensore esterno avv. prof. Giancarlo Chiarello.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall’Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell’Avvocatura, riferisce quanto segue.

I sigg: Altomare Francesco, Bari francesco, Battista Michele, Bono Antonio, Bottalico Luciano, Canzio Giovanni,

Campobasso Vito, Capotorto Giuseppe, Caputo Francesco Paolo, Carrata Roberto, Carvutto Giuseppe, Caselli fabio, Chiriaco Rocco, Custodero Luigi, D’Aprile Elefante Domenico, De Luca Paolo, De Novellisi Giuseppe, De Renzio Giuseppe, Di Donna Giovanni, Facilone Michele, Formoso Vittorio, Frontera Gianfranco, Frontera Vito, Gaglione Luigi, garzone Francesco, Garzone Raffaele, Geusa Ingrosso, Francesca, Giaculli Corrado, Giangregorio Antonio, Grilli Gaetano Luigi, Iannone Nunzio, L’Abbate Vincenzo, Lacerenza Franco Vincenzo Francesco, La Penna Giuseppe, Larocca Donato, Lillo Vincenzo, Mandriota Domenico, Marra Antonio, Marzo Vetrugno Oscar, Messa Giovanni Antonio, Molinari Massimiliano, Mongelli Maurizio, Milli Eleoneora, Monachino Liborio, Palmisano Vincenzo, Palmisano Maria Teresa, Partipilo Maria Rosaria, Pavia Tommaso, Pedota Giuseppe Domenico, Pesce Maria Antonietta, Piccininni Carlo, Potenza Antonio, Potenza Domenico, Potenza Patrizia, Ragone Angelo Luigi, Ribezzo Giovanna, Romano Elio Nicola, Rutigliano Agostino, Sabato Giovanni, Salierno Vito Antonio Gerardo, Salzo Michele, Santoruvo Giovanni, Sasone OPasquale, Sbarra Alberto, Scannicchio Vincenzo, Segreto Elisabetta, Sguera Luciano, Solimini Corrado, Spiga Innocenzo Giuseppe Dionisio, Spinelli Andrea Giuseppe Tadoldi Luigi, Tateo Michele, Tomaiuolo Maria Libera, Toscano Mario, Tropepe Siolvio, Tundo Alessandro, Vanoli Massimo, Verardi Giambattista, Vilella Giuseppe, Vilella Salvatore e Zahabi Kalil (medici e farmacisti), imputati, nell’ambito del processo “Farm truffa”, essendo stati condannati in primo grado con sentenza n. 1526/10 del Tribunale di Bari, hanno proposto gravame contro questa sentenza.

Essendo l’Amministrazione regionale, già costituita in primo grado quale parte civile, con delibera di G.R. n. 811 del 12.06.2003, a mezzo del patrocinio legale del prof. avv. Giuseppe Chiarello, e ricorrendo motivi di opportunità per insistere nella domanda accolta sia in primo grado (condanna degli imputati al risarcimento dei danni - ingenti - oltre che ad una provvisoria di un di euro), si pro-

pone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.r. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di insistere nella costituzione di parte civile, confermando il conferimento della procura speciale e difesa tecnica al prof. avv. Giancarlo Chiarello, del foro di Bari. (con studio in via Sparano, 126)

Si da atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO **5.073,87**, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta per la difesa dell'Ente con il conferimento del prefato avvocato.

(Valore della controversia: € indeterminabile di particolare interesse Servizio di Spesa: Sanità Assistenza Farmaceutica)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € **5.073,87**, comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.522,16 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

Vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4,

comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di autorizzare la costituzione di parte civile in Cassazione, nei confronti degli imputati, indicati in narrativa, condannati in primo grado, confermando il conferimento della procura speciale e difesa tecnica al prof. avv. Giancarlo Chiarello;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. 936

Cont. -2037/12/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 18495/08 Rg.n.r. n. 4545/09 Reg. GIP - Tribunale di Firenze- a carico di ALEOTTI ALBERTO SERGIO altri 12. Nomina procuratore e difensore avv. esterno Rosario Cristini.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regio-

nale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

In data 06.12.2012 è stato notificato alla Regione Puglia quale parte lesa, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, l'avviso della fissazione dell'udienza preliminare per il giorno 30/01/2013 per la richiesta di rinvio a giudizio, in relazione al procedimento penale n. 18495/08 Rg.n.r. n. 4545/09 Reg. GIP, pendente presso il Tribunale di Firenze nei confronti dei sigg.:

- 1) ALEOTTI ALBERTO Sergio (nato a Quattro Castella il 4.03.1923);
- 2) ALEOTTI LUCIA (nata a Londra il 15.10.1966);
- 3) ALEOTTI Alberto Giovanni (nato a Milano il 15.04.1972);
- 4) CRESCI Giovanni (nato a Firenze il 4.2.1946);
- 5) PROIETTI LICIA (nata a Firenze il 21.11.1927);
- 6) CASINI SANDRO (nato a FUCECCHIO il 19.6.1969);
- 7) D'AUBERT GIOVANNI (nato a Firenze il 5.8.1968);
- 8) VERGA Roberto (nato a Lugano (Svizzera il 21701/1949);
- 9) NOSEDA Roberto (nato a Sorego (Cantone Ticino Svizzera) il 16.4.1956);
- 10) REALINI Paolo (nato a Mendriso (Cantone Ticino Svizzera) il 24.10.1936);
- 11) QUADRI Simona (nata a Sorento (Cantone Ticino Svizzera il 15.11.1969);
- 12) KAI CHEUNG LEUNG (nato in Hong Kong il 23.12.1960);
- 13) RIVA Pier Franco (nato a Sorento (Cantone Ticino Svizzera il 22.11.1940);

La richiesta di rinvio a giudizio a firma dei Pubblici Ministeri. dott. Luca Turco, dott. Ettore Squilace greco, dott. Giuseppina Mione, che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto (n.17 facciate) e a cui si rinvia per il dettagliato esame dei capi d'imputazione nei confronti dell'imputato riguarda in particolare il reato della truffa in ambito sanitario, perpetrando azioni fraudolente per ottenere ingiusti profitti e procurando ingenti danni patrimoniali al Servizio Sanitario.

Quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.r. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di autorizzare la costituzione di parte civile, conferendo la procura speciale e difesa tecnica all'avv. Rosario Cristini (CRS RSR 68H02 A662V) con studio in Bari alla Via Dante n. 317

Si da atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 17.835,40, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse Servizio di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € **17.835,40**, comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 5.350,62 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

Vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di autorizzare la costituzione del suddetto procedimento conferendo la procura speciale e difesa tecnica all' avv. Rosario Cristini;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. 937

Cont. 475/08/SH - Tribunale di Bari - Recupero crediti Regione Puglia c/ LIVI. - Ratifica incarico difensivo legale esterno avv. Giuseppe Romito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con nota del 22.4.1998 prot.n.1739, il Settore Demanio e Patrimonio della Regione Puglia determinò quanto dovuto dalla LIVI a titolo di

canone - per il 1998 - per il godimento del suolo sul tratturo "FoggiaOfanto", e calcolò - in via provvisoria - quanto dovuto a titolo di indennizzo per l'occupazione abusiva del fondo per il trentennio dal 1967 al 1997.

Con successiva nota del 24.4.1998 prot.n.1793, l'Ufficio regionale dette in concessione lo stesso tratto demaniale, in parte, in godimento esclusivo alla LIVI, ed in parte, in comunione alla LIVI ed alla FoggiaStar Tommaselli s.r.l.; l'Ufficio quantificò inoltre il canone annuo dovuto da quest'ultima società e rideterminò l'importo dovuto dalla LIVI per l'anno 1998.

La LIVI impugnò entrambi i provvedimenti innanzi al Tar Puglia Bari, che successivamente decise la causa "annullando la liquidazione del canone operata dalla Regione Puglia e la dichiarazione di imprescrittibilità dei canoni pregressi" effettuate con il primo atto regionale e dichiarando inammissibile il ricorso proposto avverso il secondo provvedimento.

La decisione del Tar Puglia fu fatta oggetto di autonome impugnative innanzi al Consiglio di Stato, tanto da parte della LIVI srl, quanto da parte della Regione Puglia.

Con sentenza n.657/2004, il Consiglio di Stato rigettava l'appello della LIVI e accoglieva quello proposto dalla Regione Puglia.

Con deliberazione n.290 dell'11.3.2008, la Giunta Regionale conferiva incarico all'avv. Giuseppe Romito per procedere, innanzi al Tribunale di Bari, al recupero delle somme dovute a titolo di canoni per gli anni 1996 e 1997 pari a € 82.283,98, oltre interessi legali.

Stante la necessità di proseguire al recupero delle somme dovute a titolo di canone concessorio per il 1998, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 22.02.2013 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe Romito nato a Bari il 7.06.1942 ed ivi domiciliato alla via Francesco Crispi n.6 - C.F.: RMTGPP42H07A662Z; (U.P.B. 1.3.1)

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad € 2.500,00 comprensivo di IVA e CAP; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta con-

venzione n.014767 di Rep. del 14.3.2013, sottoscritta in data 22.02.2013 dall'avv. Giuseppe Romito e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

(Valore della controversia: €51.700,00; Settore di spesa: Demanio e Patrimonio);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

€82.283,98, oltre la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.500,00, comprensiva di IVA e CAP e sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.250,00 comprensiva di IVA e CAP.

Al relativo impegno e alla liquidazione si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot.n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto

finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere al recupero delle somme in premessa indicate, a mezzo dell'avv. Giuseppe Romito;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**